

**CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITA URBANA E METROPOLITANA
DI TORINO. INTEGRAZIONE AI SENSI ART.15 COMMA 5 DEL
CONTRATTO VIGENTE.**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in **duplice originale**, tra la **CITTÀ di TORINO** (di seguito denominata Città) con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010 in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti, nominato dal Sindaco con provvedimento in data 30 settembre 2013 prot. n. 14945 e ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo **61, comma 2°, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione Giunta Comunale n° 102 del 10 settembre 2012 (mecc. n° 2011 08018/003)** e in esecuzione della deliberazione consigliere n. 128 in data 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064) e della determinazione dirigenziale n. _____ in data _____ e **l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana** e Regionale (di seguito anche denominata "Agenzia per la Mobilità") con sede in Torino via Belfiore 23/C, codice fiscale 97639830013, ente concedente con riferimento ai servizi di cui alla sezione II del contratto di servizio, in questo atto rappresentata dall'ing. Cesare Paonessa, nato a Catanzaro il 13/05/1962, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma in qualità di direttore dell'area pianificazione e controllo nonché di direttore generale f.f.,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, in Torino via Belfiore 23/C, ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 23/2011 del 23/12/2011 e della propria determinazione n. ____ del __/__/2013, per gli adempimenti di propria competenza relativamente alle sezioni I e II del contratto di servizio,

la società **Infratrasporti.To S.r.l.**, iscritta nel Registro delle Imprese di al n° in qualità di gestore delle reti, per quanto di propria competenza relativamente ai canoni impianti fissi e metropolitana e per la messa a disposizione dei beni, ai fini del presente atto rappresentata da, e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, verbale n.

e il soggetto concessionario **GTT S.p.A.** , con sede in,, iscritta nel Registro delle Imprese di al n°, in questo atto rappresentata da, nato il, domiciliato per la carica presso e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, verbale n.

Premesso che:

- Con atto repertorio AP n. 686 del 29 ottobre 2012 registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino 1 al numero 15494 serie 3 è stato stipulato fra la Città di Torino, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, Infratrasporti.To S.r.l. e GTT S.p.A. il contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino con decorrenza dal 1° luglio 2012 per 10

anni.;

- Con atto repertorio dell'Agenzia per la Mobilità metropolitana e Regionale 184 del 28 maggio 2013 è stata stipulata, ai sensi dell'art- 15, comma 7 del contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino, fra l'Agenzia e GTT S.p.A., un'appendice contrattuale alla Sezione II del contratto;

- L'art.15 del contratto suddetto prevede la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali ed in particolare anche la durata, al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

- Con determinazione dirigenziale della Direzione Partecipazioni Comunali della Città di Torino n. mecc. 2013 42392/064 del 13/06/2013 si procedeva ad approvare un nuovo termine contrattuale, in applicazione dell'art.15 comma 5 del contratto di servizio vigente.

- Con determinazione n. 269 del 2/07/2013 del direttore generale f.f. dell'Agenzia per la Mobilità, che qui si richiama integralmente, si approvava, ai fini della procedura di revisione straordinaria, che la durata del contratto di servizio fosse incrementata in misura pari al 50% della durata iniziale per le motivazioni e alle condizioni ivi riportate,

- nell'ambito delle operazioni di redazione del contratto di servizio, l'articolo 31 del contratto (Tariffe del servizio), per mero errore materiale, non citava al comma 2 le seguenti deliberazioni della giunta regionale aventi ad oggetto le agevolazioni tariffarie valide sull'intero territorio: D.G.R. n. 58/8267 del 14 ottobre 1986, n. 38/12800 del 28 aprile 1987, n.

107/18324 del 14 settembre 1992, n. 1/1824 del 21 dicembre 2000, n. 21/1810 19 dicembre 2005,

- Con determinazione dirigenziale del Servizio Partecipazioni Comunali n.mecc. ***** si procedeva ad approvare il testo del presente contratto.

Tutto quanto sopra premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1). PROROGA

Il contratto di servizio stipulato con atto in data 29 ottobre 2012, in premessa citato e per le motivazioni ivi richiamate, iscritto al repertorio Atti Privati della Città al numero 686, viene modificato prolungandone la durata di anni cinque. Conseguentemente la scadenza del contratto, precedentemente fissata al 30 giugno 2022, viene ridefinita al 30 giugno 2027.

Articolo 2) MODIFICHE ALL'ART. 31

All'art. 31 del Contratto di servizio è aggiunto in fine al comma 2 il seguente alinea:

“- con deliberazione della Giunta Regionale n. 58/8267 del 14 ottobre 1986, n. 38/12800 del 28 aprile 1987, n. 107/18324 del 14 settembre 1992, n. 1/1824 del 21 dicembre 2000, n. 21/1810 19 dicembre 2005 aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie valide sull'intero territorio regionale”

Articolo 3). CLAUSOLA FISCALE

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico di GTT S.p.A. che, ai fini dell'imposta di registro, chiede la tassazione limitatamente al quinquennio di prolungamento di cui al precedente art. 1, in applicazione

a quanto previsto dalla clausola fiscale contenuta nell'art. 22 del contratto prorogato. Più precisamente chiede:

1. relativamente alle prestazioni riportate alle Sezioni II e III del contratto ridefinito, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, richiamando, altresì, l'art. 118 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
2. relativamente alle prestazioni riportate alle Sezioni IV e V del contratto ridefinito, non soggette ad IVA, la registrazione in termine fisso di cui all'articolo 5, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986 con applicazione dell'imposta di registro, a carico del concessionario., in misura proporzionale al 2% ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della tariffa, parte prima, di cui al D.P.R. n. 131/1986 su un importo presunto complessivo dei canoni, per il periodo di prolungamento della concessione di cui alle predette Sezioni, pari ad Euro 56.000.000,00 (cinquantaseimilioni/00).

Resta fermo che il concessionario dovrà provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 131/1986, al versamento delle ulteriori eventuali imposte dovute qualora l'ammontare dei canoni, per le prestazioni di cui alle predette Sezione IV e V, ecceda l'importo, presunto fino al 30 giugno 2027, di complessivi Euro 168.000.000,00 (centosessantottomilioni/00).

Le parti danno infine atto che il presente contratto è vincolante per i concedenti nei limiti degli importi formalmente assunti dagli Enti/organismi competenti, anche sulla base delle risorse effettivamente erogate dagli Enti

preposti.

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza
riserve, oggi _____ come appresso:

Per la CITTA' di TORINO

Per l'AMM

Per INFRATRASPORTI.TO Srl

Per GTT S.p.A.